

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1565

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CARPENEDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1995

Disposizioni per la concessione di contributi sostitutivi dei
benefici di esenzione IVA nelle zone del Friuli-Venezia
Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 31 dicembre 1994 non trovano più applicazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia colpito dagli eventi sismici del 1976 le agevolazioni IVA per la ricostruzione delle zone terremotate previste dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive proroghe, modifiche ed integrazioni.

Fanno eccezione alcune situazioni ad esaurimento, piuttosto limitate, disciplinate dall'articolo 2-terdecies (proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto) del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, per le quali l'esenzione IVA è conservata oltre il termine del 31 dicembre 1994, senza previsione esplicita di durata, semprechè si tratti di operazioni connesse ad opere effettivamente e regolarmente iniziate alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 656 del 1994. Al regime di esenzione IVA sfuggono d'altra parte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle opere che alla predetta data non hanno avuto inizio di esecuzione. Il numero di tali opere non è affatto trascurabile e fra queste ci sono addirittura opere già finanziate o che comunque sono già state interessate da procedimenti concessori di contributo o di finanziamento.

Senza dire poi degli edifici già ricostruiti dagli enti locali tramite intervento pubblico che ancora devono essere ceduti in proprietà ai proprietari espropriati titolari del diritto di prelazione sugli stessi.

Le operazioni di cessione di tali edifici, dal momento che non ricadono sotto il regime di esenzione IVA ad esaurimento, dovrebbero scontare per intero l'imposta, ancorchè l'intervento di ricostruzione sia stato

completamente realizzato sotto l'impero della normativa di esenzione.

Appare evidente la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra i futuri cessionari di tali edifici, che sarebbero onerati dall'imposta, e ogni altro soggetto che nello stesso periodo ha realizzato interventi di ricostruzione o di riparazione degli edifici cui non devono seguire atti di cessione in proprietà.

La disparità di trattamento fra soggetti esclusi dal beneficio di esenzione e soggetti che hanno invece già fruito del medesimo beneficio o che possono fruirne secondo il regime ad esaurimento, appare tanto più iniqua sol che si consideri che i primi non hanno generalmente avuto modo di scegliere il tipo di intervento (l'intervento è stato deciso d'autorità) è quand'anche avessero avuto la possibilità di sceglierlo, i relativi tempi di attuazione erano sottratti alla loro disponibilità. Dal punto di vista del completamento della ricostruzione, la situazione nel Friuli-Venezia Giulia presenta analogie con altre realtà territoriali e, in particolare, con le regioni meridionali della Campania, della Puglia e della Basilicata colpite dagli eventi sismici del 1980-1981 e con la Valtellina e le altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'estate 1987.

Allo scopo di permettere il completamento del processo di ricostruzione in maniera sostanzialmente non sperequata dal punto di vista fiscale, si è ritenuto opportuno estendere, con gli opportuni adattamenti, al Friuli-Venezia Giulia colpito dagli eventi sismici del 1976, le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 12, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per la ricostruzione e la riparazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati per effetto degli eventi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, le quali disposizioni prevedono, in alternativa alle agevolazioni per la ricostruzione delle zone terremotate, la concessione di un contributo pari all'IVA addebitata. Analogamente si prevede, in particolare, per il Friuli-Venezia Giulia, la concessione, fino al 31 dicembre 1997, di contributi sostitutivi dei benefici di esenzione IVA, di importo pari all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto di beni e alla prestazione di servizi effettuati, anche in dipendenza di contratti d'appalto, negli interventi di costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità eseguiti in relazione agli eventi sismici del 1976.

Il contributo è concesso dal Ministero delle finanze, con modalità analoghe a quelle fissate con decreto interministeriale

del 12 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1995, mediante aperture di credito a favore dei titolari delle Direzioni regionali delle entrate e delle relative sezioni staccate, i quali provvedono ad erogare il contributo medesimo ai soggetti interessati che hanno presentato tempestivamente domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso del requisito di soggetto danneggiato e l'assenza di altre condizioni ostative, nonché dalle fatture relative alle operazioni per le quali viene chiesta l'erogazione del contributo.

Si auspica che il presente provvedimento legislativo, che è munito di adeguata copertura finanziaria è che risponde alle attese delle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, possa ottenere la sollecita approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, è concesso, fino al 31 dicembre 1997, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, negli interventi di costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità effettuati in relazione agli eventi sismici del 1976.

2. Il contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive proroghe ed integrazioni, nè compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. La distruzione, il danneggiamento o la dipendenza dell'intervento dagli eventi sismici del 1976 deve risultare dall'attestazione rilasciata dal comune competente. L'effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio, dell'opera pubblica o dell'opera di pubblica utilità deve risultare da analoga attestazione.

4. Il contributo previsto dal presente articolo è commisurato all'ammontare dell'IVA corrisposta in relazione agli acquisti e alle

importazioni di beni e di servizi indicati al comma 1, documentati da fatture emesse fino al 31 dicembre 1997.

5. Per l'erogazione del contributo i soggetti interessati devono produrre alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione è situato il comune la seguente documentazione:

a) domanda in bollo contenente l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente. Potranno essere prese in considerazione esclusivamente le domande presentate o spedite a mezzo lettera raccomandata entro il 30 giugno 1998;

b) certificazione rilasciata dal comune di competenza che attesti la sussistenza, in capo al richiedente, della condizione di soggetto danneggiato. Detta certificazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

c) fatture e bollette d'importazione, in originale o in copia autentica, relative agli acquisti di beni o servizi per i quali viene chiesta l'erogazione del contributo, con l'attestazione apposta dal comune competente, che le fatture stesse sono relative ai lavori per i quali è richiesta la contribuzione;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, diretta ad attestare che il richiedente non è soggetto passivo all'imposta sul valore aggiunto ovvero non è legittimato ad esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi di cui alla lettera c).

6. Qualora il contributo sia richiesto da un comune, devono essere prodotte in allegato all'istanza, oltre alle fatture di cui al comma 5, lettera c), le copie autentiche dei contratti relativi ai lavori per i quali viene richiesto il contributo.

7. Il contributo previsto dal presente articolo è concesso dal Ministero delle finanze, mediante apertura di credito a favore dei titolari delle Direzioni regionali delle entrate e delle relative sezioni staccate.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla concessione dei contributi indicati all'articolo 1, determinato in lire 4 miliardi annui, si provvede per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e corrispondente stanziamento per gli anni successivi, dell'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.